

Mancato riconoscimento dell'assegno divorzile per inerzia dell'ex coniuge al lavoro

di LUANA LEO

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di assegno divorzile.

La vicenda prende le mosse da una sentenza del Tribunale di Milano, che determinava a carico dell'ex coniuge il mantenimento delle due figlie, respingendo la domanda dell'ex moglie del riconoscimento di un assegno divorzile.

La Corte di appello, nel respingere il gravame avanzato dall'ex moglie avverso la statuizione di rigetto, aderiva a quanto statuito dal giudice di primo grado: la donna era infatti capace di garantirsi una piena autosufficienza economica in funzione delle sue competenze professionali e delle ingenti disponibilità mobiliari ed immobiliari, queste ultime acquisite *iure hereditario* e per donazioni dell'ex marito.

La donna solleva ricorso in Cassazione, articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, considerato che la Corte di merito avrebbe incentrato la decisione sulla mera verifica della sua autosufficienza economica, tralasciando ogni indagine sugli altri parametri, incidenti sull'attribuzione dell'assegno divorzile, posti in risalto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018.

Con il secondo motivo, la donna deduce ulteriore violazione del suindicato art. 5, comma 6, per avere la Corte di appello appurato la sua autosufficienza economica sulla base di una scorretta applicazione dei criteri concernenti la valutazione e la comparazione delle situazioni patrimoniali delle parti.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 5, commi 6 e 9, l. n. 898/1970, poichè i giudici di secondo grado avrebbero trascurato qualsiasi accertamento sulla condizione economico-patrimoniale della controparte.

Con il quarto ed ultimo motivo, l'ex moglie denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di ottenimento delle garanzie a tutela delle obbligazioni poste a carico dell'uomo, responsabile di gravi e costanti ritardi nell'adempimento.

Il primo motivo non è accolto. La Cassazione evoca il principio di diritto enunciato dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite («il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto»). In sostanza, il rivoluzionario orientamento giurisprudenziale (nella nota sentenza Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, si ammette che l'indagine sull'an debeatur dell'assegno divorzile a beneficio del richiedente deve essere ancorata al criterio dell'autosufficienza economica) è stato integrato dalle Sezioni Unite tramite il riconoscimento della natura, oltre che assistenziale, anche perequativa/compensativa di tale assegno, che prende forma dalla declinazione del principio di solidarietà. Pertanto, ove i coniugi siano capaci di mantenersi autonomamente, l'assegno deve essere accordato in favore di quello più fragile in una funzione più equilibratrice volta a consentirgli il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto concesso alla comunità familiare, considerando se, al fine di venire incontro alle esigenze della famiglia, questi abbia rinunciato o sacrificato le proprie personali aspirazioni o aspettative professionali (Cass., n. 18287/2019; Cass., n. 5603/2020). Per quanto concerne tale ultimo profilo, i giudici di legittimità rilevano come la donna non abbia lamentato l'omesso esame di fatti determinanti, allegati in giudizio e oggetto di discussione, dai quali poter ricavare che, in costanza di matrimonio, la stessa avesse sacrificato le proprie chance di crescita professionale e di guadagno per valorizzare la carriera della controparte e/o dedicarsi alla vita familiare. I giudici di legittimità, altresì, pongono l'accento sulla breve durata del matrimonio, le cui cause della scissione risultano attribuibili ad ambedue le parti.

Il secondo motivo è inammissibile. Il fine perseguito è quello di ottenere una valutazione del compendio probatorio difforme da quella posta in essere dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come ben noto, il ricorso per Cassazione non costituisce uno strumento

per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la presunta ingiustizia della sentenza impugnata.

Il terzo motivo è, invece, assorbito, risultando non necessaria l'indagine sulla situazione economico-patrimoniale della donna rispetto a quella della controparte.

Infine, il quarto motivo è fondato, considerato che la Corte di merito non si è pronunciata, neppure implicitamente, sulla richiesta di ottenere le garanzie reali e/o personali a tutela delle obbligazioni poste a carico dell'ex marito (Cass., n. 22759/2014; Cass., n. 6835/2017; Cass., n. 10036/2018).

In definitiva, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

In conclusione, si ritiene opportuno svolgere brevi considerazioni circa l'oggetto della decisione, nonché in merito al principio costituzionale di solidarietà. La giurisprudenza più recente, focalizza l'attenzione sul criterio compensativo, esigendo di fondare l'assegno divorzile sul contributo concesso alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi. Seguendo tale ragionamento, si valorizza la tesi risalente secondo cui il principio di parità tra i coniugi (art. 29 Cost.) assume valenza soprattutto in occasione della dissoluzione del vincolo matrimoniale, ponendo alla base del rapporto un'esigenza perequativa. In realtà, con l'assegno divorzile non si ripartisce la ricchezza creata nel corso della vita in comune, né si distribuiscono i sacrifici e le rinunce compiute dai singoli durante il suo svolgimento. L'assegno di divorzio, ispirato alla solidarietà post-coniugale, impone ai coniugi disgiunti il reciproco aiuto, assolvendo alla funzione di riequilibrare la disparità delle loro condizioni economiche generate in seguito allo scioglimento del matrimonio, proteggendo il coniuge più fragile dalle conseguenze derivanti dall'evento. Appare doveroso tenere presente che ogni percorso coniugale si articola in modo variegato e complesso: è certamente difficile individuare la parte che ci abbia "guadagnato" e quella che invece ci abbia "rimesso".

Nel caso di specie, l'omesso riconoscimento dell'assegno divorzile trova pieno riscontro nella volontà della ricorrente di non mettere a frutto le proprie competenze professionali, indipendentemente dalla titolarità di conti correnti e di cespiti patrimoniali. La solidarietà post-coniugale, infatti, si incentra sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità; pertanto,

l'ex coniuge è tenuto a valorizzare le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che assumere un comportamento deresponsabilizzante (Cass., n. 3661/2020).

A tale proposito, merita un cenno l'ordinamento tedesco, ove la materia è imperniata sul principio fondamentale dell'autoresponsabilità (§ 1569 BGB), principio non rilevabile nella legge italiana sul divorzio. In tale ordinamento, l'assegno divorzile ricorre soltanto in situazioni connotate da bisogni di tipo "alimentare".